



ITALIA DEI VALORI STATUTO NAZIONALE

INDICE

- Art. 1 Principi, Denominazione, sede, durata e contrassegno**
- Art. 2 Oggetto sociale e struttura organizzativa**
- Art. 3 Finalità del partito**
- Art. 4 Adesioni al partito**
- Art. 5 Organi e Strutture Nazionali del partito**
- Art. 6 L'Assemblea nazionale**
- Art. 7 L'Esecutivo Nazionale**
- Art. 8 Il Segretario nazionale del partito**
- Art. 9 La Segreteria nazionale**
- Art. 10 Il Tesoriere Nazionale**
- Art. 11 I Revisori Contabili e la Certificazione di bilancio**
- Art. 12 L'Ufficio Nazionale Organizzativo**
- Art. 13 Finanze e Patrimonio**
- Art. 14 Il Collegio Nazionale di Garanzia**
- Art. 15 I Dipartimenti Tematici**



STATUTO NAZIONALE IDV

Art. 1 – Principi, denominazione, sede, durata e contrassegno

Il presente Statuto si conforma ai principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze ed ai diritti degli iscritti, a norma dell'art. 5, co. 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96:

E' costituito il partito nazionale - detto anche associazione – denominato "ITALIA DEI VALORI" ovvero nella forma abbreviata "IDV".

Il partito ha sede sociale, legale e amministrativa a Roma, Via di Santa Maria in Via, 12.

Possono essere istituite altre sedi nazionali e internazionali, centrali e periferiche.

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2030, successivamente prorogabile, e comunque fino allo scioglimento.

Il partito ha un proprio contrassegno così definito:

“Linea di circonferenza color nero con, all'interno del cerchio, nella metà superiore del campo, su sfondo azzurro decrescente dall'alto verso il centro, la figura stilizzata di un gabbiano in quadricromia con i colori – da sinistra verso destra – in rosso, giallo, verde, celeste-azzurro (quest'ultimo da sfumato ad intenso). Nella parte inferiore vi è la scritta “ITALIA” in maiuscolo, corsivo, stampatello e di colore nero; di seguito, sullo stesso rigo, la parola “dei” in minuscolo corsivo (pure di colore nero). Nel rigo successivo vi è la scritta “VALORI”, anch'essa in maiuscolo, corsivo, stampatello e di colore nero”. All'interno, possono essere inserite le diciture “A.L.D.E.”, e/o “Di Pietro”, previo nulla osta dei soggetti interessati.

Art. 2 - Finalità del partito

L'Italia dei Valori è un partito politico autonomo ed indipendente in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, proposta, elaborazione, confronto democratico, e può concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali.

Il partito si riconosce nell'insieme delle grandi culture riformiste del novecento: la cultura cattolica della solidarietà sociale e familiare, la cultura socialista del lavoro e della giustizia sociale, la cultura liberale dell'economia di mercato, della libertà individuale e del buon governo, attraversate dalle grandi tematiche dei diritti civili, della questione morale e dei nuovi diritti di cittadinanza alle quali i grandi movimenti ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno dato un contributo essenziale.



L'Italia dei Valori vuole integrare i tradizionali valori di libertà, uguaglianza, legalità e giustizia con i valori nuovi del nostro tempo: pari opportunità, sviluppo sostenibile, autogoverno, solidarietà e sussidiarietà, responsabilità, iniziativa, partecipazione ed europeismo, nel quadro di un sempre più avanzato federalismo europeo.

Obiettivi primari del partito sono la riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione, un reale federalismo, lo sviluppo di una sana economia di mercato, la realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai conflitti di interessi, con una seria e concreta divisione e autonomia tra i poteri.

L'Italia dei Valori auspica uno sviluppo sociale basato non solo sulle regole del commercio, ma anche su interventi correttivi per renderle più favorevoli ai soggetti più deboli, specie nei paesi e nelle aree territoriali povere ed arretrate, favorendo un'equa ripartizione delle risorse.

Alla globalizzazione dei mercati deve corrispondere una reale libera concorrenza e soprattutto la globalizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Art. 3 - Oggetto sociale e struttura organizzativa

Il partito nazionale IDV è organizzato su base territoriale regionale riconoscendo il livello regionale alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il medesimo stato è riconosciuto all'insieme delle circoscrizioni estere, mentre i singoli Stati esteri potranno dotarsi della medesima struttura prevista per il livello provinciale previa autorizzazione della Segreteria nazionale del partito.

Le strutture regionali e territoriali del partito hanno propria responsabilità amministrativa, finanziaria, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente Statuto, nello Statuto Regionale e dalle leggi vigenti.

Le strutture regionali e territoriali non possono in alcun modo vincolare o impegnare il partito nazionale.

Le strutture nazionali e territoriali del partito a qualsiasi livello possono concorrere alle competizioni elettorali e referendarie previa specifica ed espressa autorizzazione, nei limiti anche temporali della delega scritta.

Gli organi elettivi del partito, a qualsiasi livello, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti se non diversamente stabilito dal presente Statuto e dallo Statuto Regionale.

Art. 4 - Adesioni al partito



L'adesione politica al partito è su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo diverse indicazioni della Segreteria nazionale.

Possono iscriversi al partito tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, la cui richiesta di adesione viene accettata dagli organi statutari a ciò preposti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto nazionale e dallo Statuto Regionale.

Le adesioni sono individuali.

Non possono aderire coloro che sono stati condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità del partito, valutata di volta in volta dagli organi di garanzia a ciò preposti.

Le adesioni vanno formalizzate alla Segreteria Nazionale, direttamente o su proposta dell'Ufficio Nazionale Organizzativo (UNO) oppure su proposta delle strutture regionali.

E' facoltà della Segreteria nazionale non accogliere motivatamente richieste di adesioni.

Le strutture territoriali provvedono a comunicare alla Sede nazionale le adesioni al partito, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni.

La sede nazionale, e per essa il dipendente Ufficio Nazionale Organizzativo (UNO), cura la tenuta e l'aggiornamento del "Registro Nazionale degli Aderenti" e trasmette periodicamente, alle varie sedi territoriali, l'elenco aggiornato.

Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornati gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo interno al partito.

L'adesione al partito comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le indicazioni della Segreteria nazionale.

Le strutture regionali (ovvero Segretario regionale e Tesoriere regionale) sono responsabili della ripartizione e utilizzo nel rispetto dello Statuto Regionale, dei fondi a loro destinati a qualsiasi titolo.

Tutti gli eletti che si riconoscono nell'IDV, gli amministratori e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese del partito proporzionalmente all'incarico ricoperto nella misura fissata e secondo le modalità stabilite dalla Segreteria nazionale. La non osservanza di tale onere per oltre tre versamenti periodici comporta la decadenza dell'iscrizione dal partito e di qualsiasi carica o incarico svolto per conto del partito stesso.

I relativi fondi sono ripartiti a livello territoriale o nazionale a seconda del tipo di carica elettiva o di incarico istituzionale ricoperto da chi effettua il versamento.



A tutti gli aderenti, iscritti ad IDV compete il diritto di partecipazione e di elettorato attivo e passivo all'interno del partito nei termini fissati dal regolamento congressuale stabilito dalla Segreteria nazionale. Tale diritto può essere esercitato a ogni livello solo personalmente ed è esclusa ogni facoltà di delega.

La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo annuale dell'adesione ed espulsione e può essere sospesa. Tale sanzione possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalità del partito.

L'adesione all'Italia dei Valori è incompatibile con la contemporanea adesione ad altri Partiti o movimenti politici e, conseguentemente, tale eventualità comporta la decadenza automatica dall'iscrizione ad IDV e da qualsiasi carica, ruolo o incarico svolto all'interno o per conto del partito.

Chi intende recedere dall'adesione al partito deve darne comunicazione per iscritto alle strutture regionali competenti o direttamente alla struttura nazionale e per essa all'Ufficio Nazionale Organizzativo.

Il recesso ha effetto immediatamente.

Il Segretario nazionale, la Segreteria nazionale e l'Esecutivo nazionale possono nominare membri onorari.

Art. 5 - Organi e Strutture Nazionali del partito

Gli organi e le strutture nazionali del partito sono:

- l'Assemblea nazionale;
- l'Esecutivo nazionale;
- il Segretario nazionale del partito;
- la Segreteria nazionale (nel cui ambito viene individuato ed opera anche il Responsabile dell'Ufficio Nazionale Organizzativo (UNO) ed il Responsabile degli Enti locali);
- i Dipartimenti Tematici;
- il Tesoriere nazionale;
- Il Collegio nazionale di Garanzia.

Sono altresì costituiti i Coordinamenti "Politiche di genere" e "Politiche giovanili under 33" i cui Responsabili nazionali sono eletti dagli iscritti al partito appartenenti a tali categorie.

La Segreteria nazionale e l'Esecutivo nazionale del partito possono individuare altre strutture o organi nazionali ritenuti utili e funzionali al buon andamento del partito.

Le decisioni di cui al comma che precede, se assunte dalla Segreteria nazionale, devono comunque essere ratificate dall'Esecutivo nazionale, nella prima riunione successiva alla decisione.

Art. 6 - L'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale definisce ed indirizza la linea politica dell'Italia dei Valori ed elegge il Segretario nazionale del partito secondo il regolamento fissato dall'Esecutivo nazionale.

L'Assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.

Partecipano alla assemblea nazionale tutti gli aderenti al partito, regolarmente iscritti nell'anno solare in cui si svolge l'Assemblea. Non sono ammesse deleghe e l'Assemblea nazionale delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta.

Il voto è palese, per alzata di mano, o nominativo e può essere effettuato anche on-line.

A ogni riunione viene nominato il segretario dell'assemblea, il quale provvede alla redazione del verbale della seduta.

Art. 7 - L'Esecutivo nazionale

L'Esecutivo nazionale è l'organo di conduzione della politica nazionale del partito e a tal fine:

- attua le direttive indicate dal Congresso e realizza le attività politiche del partito;
- approva o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti;
- approva o ratifica i programmi elettorali;
- approva le liste per le elezioni politiche nazionali, europee e dei consigli regionali
- delibera sulle altre questioni che il Segretario nazionale o la Segreteria nazionale del partito sottopongono alla sua valutazione;
- nomina il Coordinatore Nazionale Dipartimenti Tematici
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- nomina la società di revisione contabile;
- incarica i componenti del Collegio nazionale di Garanzia;
- modifica lo Statuto nazionale e approva gli Statuti regionali;
- approva annualmente - o ratifica se approvato in via di urgenza dalla Segreteria nazionale
 - il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei partiti politici e sui rimborsi elettorali;

Fanno parte dell'Esecutivo nazionale:

- il Segretario nazionale del partito che ne assume la Presidenza;
- i componenti della Segreteria nazionale;
- il Tesoriere nazionale
- gli eletti al Parlamento italiano e al Parlamento europeo;
- gli eletti ai Consigli regionali e gli assessori regionali;
- i Segretari regionali del partito;
- il Presidente del Collegio nazionale di Garanzia;
- i Responsabili nazionali dei Dipartimenti Tematici;
- Il Responsabile nazionale Organizzazione (Ufficio UNO) che va individuato tra i componenti della segreteria nazionale
- Il Responsabile nazionale Enti locali che va individuato tra i componenti della segreteria nazionale
- la Responsabile delle “Politiche di genere”;
- il Coordinatore nazionale delle “Politiche giovanili under 33”;
- i Presidenti di Provincia;
- i Sindaci dei Comuni superiori a 15.000 abitanti;

Fanno altresì parte dell'Esecutivo nazionale un rappresentante per ognuna delle attuali circoscrizioni elettorali nazionali e della circoscrizione estera alla Camera dei Deputati, ciascuno eletto dai rispettivi Congressi regionali di partito.

L'Esecutivo nazionale si riunisce – su convocazione del Segretario nazionale ovvero su richiesta della Segreteria nazionale o di almeno un terzo dei componenti l'Esecutivo – ogni volta se ne ravvisa la necessità e comunque almeno tre volte l'anno.

L'Esecutivo nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto è palese, per alzata di mano, o nominativo; in caso di parità prevale il voto del Segretario nazionale.

A ogni riunione viene nominato un segretario d'assemblea, il quale redige il verbale della seduta.

Art. 8 - Il Segretario nazionale del partito

Il Segretario nazionale del partito viene eletto dal Congresso secondo il regolamento approvato dall'Esecutivo nazionale, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Al Segretario nazionale del partito spettano –tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del partito – ivi compresi i seguenti compiti:

- rappresenta politicamente il partito in tutte le sedi;
- attua il programma politico ed elettorale del partito;
- coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali;
- convoca l'Esecutivo nazionale e la Segreteria nazionale;
- dirige l'attività politica ed organizzativa;
- interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari;
- guida la delegazione che rappresenta il partito nelle consultazioni di rilievo;
- attribuisce compiti e funzioni politiche;
- rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali;
- in via d'urgenza e salvo ratifica dell'Esecutivo nazionale, revoca gli incarichi e commina le sanzioni in caso di grave violazione dello statuto.

Art. 9 - La Segreteria nazionale

La Segreteria nazionale del partito è composto da 9 membri e precisamente;

- Segretario nazionale;
- tre eletti dal Congresso unitamente al segretario nazionale e su proposta dello stesso;
- il primo dei candidati alla carica di segretario nazionale risultati non eletti
- Capogruppo pro-tempore alla Camera dei Deputati;
- Capogruppo pro-tempore al Senato della Repubblica;
- Capogruppo pro-tempore al Parlamento europeo;
- Responsabile dei Consiglieri/Assessori regionali, eletto dagli stessi;

La Segreteria nazionale:

- nomina il Tesoriere nazionale
- nomina il Responsabile nazionale organizzazione
- nomina il Responsabile nazionale enti locali
- svolge i compiti ed esercita le funzioni assegnate dal presente Statuto;
- coordina le attività di comunicazione;
- revoca, in caso di gravi anomalie, gli incarichi e scioglie gli Organi di Coordinamento Territoriali (regionali, provinciali e comunali);
- ratifica le eventuali revoche e nomine effettuate in via d'urgenza dal Segretario nazionale;

- nomina i Commissari o Garanti in caso di necessità;
- a ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Segretario nazionale o dalla Segreteria nazionale stesso, ivi compresa l'attribuzione di fondi di dotazione per attività istituzionali;
- La Segreteria nazionale dura in carica fino alla scadenza del mandato del Segretario nazionale del partito.

Art. 10 - Il Tesoriere nazionale

Il Tesoriere nazionale è nominato dalla Segreteria nazionale del partito, cessa dall'incarico con la scadenza del mandato del Segretario nazionale e può essere riconfermato.

Il Tesoriere del partito:

- ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell'associazione, nel rispetto delle leggi vigenti;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva del partito;
- può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso;
- predispose annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi, il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici ed il rendiconto delle spese elettorali, come previsto per legge;
- richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti, a qualunque livello territoriale;
- inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto del partito;
- ha facoltà per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fidejussioni e depositi;
- può acquisire beni e lasciti per conto del partito;
- cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali del partito previsti dalle leggi vigenti e ne predispose lo schema del bilancio preventivo e consuntivo;
- cura l'assunzione e la gestione del personale e il regolare funzionamento degli uffici, delle sedi del partito e di ogni attività logistica del partito;
- assegna incarichi retribuiti e commesse di servizio e di gestione.

Art. 11 – I Revisori Contabili e la Certificazione di bilancio

Nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il partito si avvale di una società di revisione iscritta all'Albo speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

Alla società di revisione scelta dalla Segreteria nazionale, è affidato il controllo della gestione contabile e finanziaria del partito.

L'incarico ha durata triennale e potrà essere rinnovato per un massimo di tre esercizi consecutivi.

La società di revisione dovrà esprimere, con apposita relazione scritta, un giudizio sul rendiconto di esercizio del partito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

A tale fine la società di revisione sarà tenuta a verificare nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Dovrà inoltre controllare che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti, alle norme che lo disciplinano.

L'attuale collegio dei revisori continuerà le sue funzioni sino alla data in cui la nominata società di revisione inizierà l'attività richiamata dalla legge 6 luglio 2012 n. 96.

Art. 12 - L'Ufficio Nazionale Organizzativo

L'Ufficio Nazionale Organizzativo (UNO) è una struttura che sovrintende e coordina, su indicazioni del Segretario nazionale e della Segreteria nazionale, l'organizzazione territoriale del partito e l'attività dei rappresentanti istituzionali - ad ogni livello - che si riconoscono in Italia dei Valori.

L'Ufficio Nazionale Organizzativo (UNO) è composto dal Responsabile Nazionale dell'Organizzazione, dal Responsabile Nazionale degli Enti Locali ed Eletti ed eventualmente da altri soggetti indicati dal Segretario nazionale.

Le competenze dell'Ufficio Nazionale Organizzativo oltre a quelle previste dal presente statuto, o attribuite dal Segretario nazionale e dalla Segreteria nazionale sono:

- la tenuta, la verifica e l'aggiornamento del "Registro Nazionale degli Aderenti" e del "Registro Nazionale degli Eletti".

- la validazione, nel rispetto dei principi statutarî previsti e dello Statuto Regionale, degli aventi titolo al voto in occasione dei Congressi territoriali e nazionali.
- il coordinamento dell'attività politica e istituzionale degli Eletti e degli amministratori raccordando il loro operato con le deliberazioni e le decisioni degli organi nazionali del partito.

Art. 13 - Finanze e Patrimonio

L'associazione non ha fini di lucro.

Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi: dalle quote associative, da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi di persone e di enti pubblici e privati, contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

L'associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione statutariamente competenti.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Esecutivo nazionale decide sulla destinazione del patrimonio residuo.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Tesoreria nazionale e gli organi nazionali del partito non sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali a qualsiasi titolo ricevuti e incassati né sono responsabili della gestione delle somme devolute dalla tesoreria nazionale alle tesorerie regionali.

Gli obblighi assunti a ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale né si verifica alcuna successione contrattuale.

Art. 14 - Il Collegio nazionale di Garanzia

Il Collegio nazionale di Garanzia ha competenza e può comminare sanzioni su questioni che riguardano il codice deontologico degli aderenti al partito, le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare.

Il Collegio nazionale di Garanzia è composto da tre membri eletti dall'Esecutivo nazionale ed elegge al proprio interno il Presidente nazionale del Collegio.



I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili salvo rinuncia o revoca.

Art. 15 - I Dipartimenti Tematici e il Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti

A sostegno dell'attività politica e programmatica del partito sono costituiti appositi Dipartimenti Tematici su temi definiti dalla Segreteria nazionale.

I Dipartimenti Tematici devono prevedere l'individuazione, per ogni Regione, di un Responsabile regionale di ogni singolo dipartimento tematico che svolge la sua attività raccordandosi con il corrispondente responsabile del dipartimento tematico nazionale. Ancorché "laboratorio politico" del partito, i Dipartimenti Tematici non ne definiscono la linea politica, che è invece determinata dagli organismi competenti (Congresso, Esecutivo nazionale, Segretario nazionale ed Segreteria nazionale) a supporto dei quali i dipartimenti operano, formulando pareri, proposte e iniziative.

Art. 16 – Disposizioni transitorie:

L'Assemblea nazionale può eleggere, anche per acclamazione, il fondatore di IDV presidente onorario del partito, su proposta avanzata anche per singola mozione.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.